Comune di Assago



Gruppo Consiliare "RAIMONDO PER ASSAGO"

Assago 28/10/2009

INTERROGAZIONE URGENTE

ai sensi dell'art.55 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale

I consiglieri comunali del gruppo "Raimondo per Assago"

Premesso che

- 1) dall'esamina degli atti del comune riferiti alla delibera di Giunta numero 45 del 06/10/2009 titolata "patto di stabilità 2009 atto di indirizzo" emergono, alla luce delle disposizioni normative in vigore, alcune indicazioni meritevoli di approfondimento;
- 2) da quanto emerge, in particolare, dalla lettura delle lettere a) e b) del deliberato che di seguito si riepilogano:
 - a) di disporre il pagamento su sollecito, di un acconto del 10% di tutte le fatture per le spese in conto capitale e dei certificati di pagamento ad oggi pervenuti in Ragioneria dilazionando o prorogando il resto a scadenza gennaio 2010, salvo il rientro nel patto di stabilità da verificare entro il 15 Novembre 2009;
 - b) di disporre altresì che tutti gli ordinativi di pagamento in conto capitale, ivi compresi quelli relativi ai certificati di regolare esecuzione, il termine di pagamento viene posticipato a 90 giorni dalla data del medesimo documento;

sembra evidenziarsi il completo ignoramento delle disposizioni del D.Lgs 9 Ottobre 2002 n. 231 in attuazione della Direttiva 2000/35/CE circa la corresponsione degli interessi moratori previsti dalla legge;

- 3) sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 4 del medesimo D.Lgs 231, se non è stabilito contrattualmente un termine diverso, gli interessi per ritardato pagamento, decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:
 - a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
 - b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
 - c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione di servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione di servizi;
 - d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o delle verifiche eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
- 4) dall'esamina del dispositivo della già richiamata delibera numero 45 del 06/10/2009 non pare siano stati adottati provvedimenti cautelativi in favore dei funzionari preposti, i quali, per disposizioni dell'organo esecutivo, potrebbero essere chiamati a rispondere in proprio di eventuale danno erariale per le maggiori somme richieste a titolo di interessi moratori da parte dei creditori dell'Ente.

Tutto quanto sopra premesso si chiede

- Se l'organo esecutivo ha esaminato i contratti dai quali scaturiscono gli importi a debito e se la possibilità della postergazione, deliberata dalla Giunta, risulta prevista contrattualmente;

- come si concilia il dispositivo adottato dalla Giunta Comunale in relazione alle disposizioni contenute nell'articolo 9 della cosiddetta Manovra anticrisi laddove viene espressamente previsto: Pagamenti più veloci da parte dello Stato Nell'ambito della lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie, le pubbliche amministrazioni dovranno adottare, entro il 31 dicembre 2009, misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e dovranno pubblicare le disposizioni adottate sul proprio sito Internet. Il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti necessari sia in linea con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica. La violazione di questo obbligo comporta responsabilità disciplinare e amministrativa. Qualora, poi, lo stanziamento di bilancio (per ragioni sopravvenute) non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione è tenuta ad adottare tutte le opportune iniziative (anche di tipo contabile) per evitare la formazione di debiti pregressi;

- che venga adottata ulteriore delibera nella quale l'organo esecutivo manleva da ogni responsabilità erariale i funzionari dell'ente chiamati all'applicazione di una delibera meramente politica quale la n. 45 del 06/10/2009 assumendo a proprio carico l'onere del rischio del danno erariale che ne consegue.

Si richiede risposta nel prossimo Consiglio Comunale

I Consiglieri Comunali

alo Sontol